

all'efficientamento energetico del Nuovo Palazzo di Giustizia e dell'edificio della Procura della Repubblica.

Si tratta di un progetto che prevede uno stanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente di circa 40 milioni di Euro, di grande complessità. Sono state ultimate nel corso del 2013 le attività, affidate ad Invitalia S.p.A. con apposita convenzione, di Diagnosi energetica a valere sugli interventi già proposti per un valore massimo di € 4.000.000,00 per la realizzazione delle diagnosi energetiche complete di stima della *carbon footprint e post operam*, la redazione di progetti preliminari e definitivi degli interventi di efficientamento energetico nonché le connesse attività tecniche funzionali al completamento delle fasi di progettazione.

Essendo ultimate quindi tutte le fasi propedeutiche all'avvio delle gare da parte del Provveditorato alle OO.PP. di Napoli, si prevede l'avvio dei lavori per il 2014.

DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

POPOLAZIONE CARCERARIA

1) L'attività dell'intero anno è stata segnata dalla sentenza dell'8 gennaio 2013 Torreggiani che ha imposto il rispetto di una proporzione minima tra numero dei detenuti e spazio vitale di cui essi dispongono nel carcere.

La capienza regolamentare complessiva degli istituti penitenziari italiani, misurata convenzionalmente secondo il parametro di 9 mq a persona fissato dal decreto del Ministro della Sanità in data 5.7.1975 con riferimento agli ambienti di vita delle abitazioni di civile abitazione (nelle stanze più grandi per ogni detenuto in più è previsto uno spazio ulteriore di 5 mq) è oggi di **47.599 posti**, ma il dato subisce una flessione abbastanza rilevante (quantificabile in circa 4.500 posti regolamentari) per il mancato utilizzo di spazi a causa degli ordinari interventi di manutenzione o di ristrutturazione edilizia.

Nell'ambito del cd. “**Piano carceri**” sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione complessivamente n. **12.324 posti detentivi** (5.012 dei quali già consegnati tra il 2012 e il 2013), tra lavori di completamento ed ampliamento, lavori di recupero e realizzazione di nuovi istituti.

Alla data del 4 dicembre 2013 erano presenti **64.056 detenuti**, tra i quali 11.880 in attesa di primo giudizio, 12.049 condannati non definitivi e 38.828 definitivi e 1189 internati. Gli uomini 61.266, le donne 2.790, i cittadini italiani 41.641, gli stranieri 22.415.

2) L'esame statistico dei dati evidenzia una tendenza alla diminuzione della popolazione detenuta per effetto anche di alcuni provvedimenti legislativi adottati. In particolare si registra un sostanziale decremento degli ingressi mensili (ad oggi quasi dimezzato), in

corrispondenza dell'approvazione del recente D.L. n.78 del 1 luglio 2013 (convertito in **legge 9.8.2013 n. 94**) che ha introdotto, tra l'altro, rilevanti modifiche in materia di divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione per i recidivi. Si può prevedere che la diminuzione della popolazione per effetto di questi provvedimenti sarà pari a circa 4.000 unità in un anno:

mese	italiani	stranieri	totale detenuti
30-11-12	42.732	23.797	66.529
31-12-12	42.209	23.492	65.701
31-01-13	42.432	23.473	65.905
28-02-13	42.476	23.430	65.906
31-03-13	42.395	23.436	65.831
30-04-13	42.479	23.438	65.917
31-05-13	42.621	23.265	65.886
30-06-13	42.795	23.233	66.028
31-07-13	42.129	22.744	64.873
31-08-13	41.957	22.878	64.835
30-09-13	41.988	22.770	64.758
31-10-13	41.737	22.586	64.323
30-11-13	41.613	22.434	64.047

Un qualche effetto ulteriore potrà prodursi anche con l'approvazione del **disegno di legge n. 925**, attualmente in discussione al Senato, che prevede l'introduzione della detenzione e gli arresti domiciliari per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni (il numero dei possibili destinatari della norma potrebbe essere di circa 4.000) e, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (in questo caso la previsione non avrebbe alcun riflesso significativo sulla potenziale popolazione carceraria in quanto i detenuti ristretti per reati puniti con pena edittale pari o inferiore ai quattro anni sono un numero irrisorio: 977 al 18 febbraio 2013).

3) Per quanto riguarda **i detenuti in custodia cautelare**, il 14.10.2013 (quando il totale era di 64.564 detenuti, i definitivi erano

38.625 e i detenuti internati 1.195) essi erano 24.744 (12.348 in attesa del giudizio di primo grado, 6.355 in attesa del giudizio di appello, 4.387 ricorrenti in cassazione e 1.654 con posizione mista). Premesso che raramente un detenuto risponde di un solo reato e si deve tenere conto della complessità delle posizioni giuridiche risultanti dal cumulo di diverse sentenze (per cui il numero di reati è di gran lunga superiore al numero dei detenuti presenti, con una media approssimativa di circa 3 reati per ogni detenuto), emerge che il reato per il quale è ristretto il maggior numero di detenuti in custodia cautelare è quello di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti: 8.657; 3.564 devono rispondere del reato di rapina; 2.792 del reato di omicidio volontario; 1.982 del reato di estorsione; 1.824 del reato di furto; 1.107 del reato di associazione di stampo mafioso; 809 del reato di ricettazione; 709 del reato di violenza sessuale; 356 del reato di associazione per delinquere; 320 del reato di maltrattamenti in famiglia; 137 del reato di sequestro di persona; 100 del reato di atti sessuali con minori; 83 del reato di lesioni personali volontarie; 74 del reato di istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione; 48 di reati contro l'amministrazione della giustizia; 33 del reato di bancarotta; 33 del reato di insolvenza fraudolenta; 32 dei reati di peculato, malversazione ecc.; 26 del reato di strage; 11 del reato di truffa.

4) Se si osservano i dati numerici di incremento della popolazione detenuta negli ultimi quindici anni e, parallelamente, si ha riguardo alla crescita degli stranieri detenuti, è possibile notare che la crescita assoluta della popolazione detenuta corrisponde in massima parte all'incremento della presenza di **stranieri**.

Le differenze linguistiche, culturali e di religione e le difficoltà di comunicazione rendono molto difficile l'inserimento dei detenuti

stranieri in una comunità di convivenza complessa come il carcere ed è scarsa la possibilità di incidere significativamente sul loro recupero. Il principio costituzionale del trattamento è infatti fondato sulla costruzione di un percorso di reinserimento nella società e i detenuti stranieri, espiata la pena, nella grande maggioranza dei casi non avranno la possibilità di risiedere stabilmente e legalmente nel territorio dello Stato. Occorre altresì considerare che gli stranieri, per la carenza di legami con il territorio, riescono con molta difficoltà ad accedere alle misure alternative al carcere che costituiscono, per i detenuti italiani, un rilevante strumento di avvio verso l'integrazione.

Nel corso dell'anno la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, che contiene l'esposizione in termini chiari e semplici del regime al quale il detenuto è sottoposto, i diritti che gli spettano e i doveri ai quali deve conformarsi, al fine di garantire un più completo esercizio dei propri diritti e la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario, è stata tradotta in 10 lingue e diffusa in tutti gli istituti penitenziari.

E' in previsione altresì la dotazione di tutti gli Istituti di telefoni a scheda, e progressivamente la possibilità di chiamare anche numero di telefonia mobile, e in questo modo potranno essere facilitati proprio i rapporti fra i detenuti stranieri e i loro familiari.

5) Per quanto riguarda la provenienza dei detenuti stranieri, pur essendo oltre 140 i Paesi di provenienza dei detenuti stranieri definitivi per un numero complessivo di 12.541, grande parte di essi provengono da poche nazioni: Marocco 2583; Tunisia 1572; Algeria 336; Nigeria 453; Senegal 235; Egitto 220; Albania 1576; Romania 1.931.

Va riconosciuta l'importanza di accordi di cooperazione con

gli Stati che si affacciano sul Mediterraneo per il trasferimento dei detenuti in esecuzione di pena in relazione al quale però occorre avere ben presenti gli ostacoli rappresentati dalle condizioni di detenzione e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha ravvisato la violazione dell'art. 8 (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. da ultimo sentenza Hamidovic c. Italia del 4.12.2012) in tutti i casi in cui gli interessati hanno acquisito, nello Stato di accoglienza, legami personali o familiari che rischiano di essere gravemente lesi nel caso in cui venga applicata ad essi una misura di allontanamento. Il tema del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziali è particolarmente rilevante. Recentemente sono ripresi i contatti con l'Albania ed è stato concordato il trasferimento per l'esecuzione della pena di un primo gruppo di circa 100 detenuti albanesi ristretti negli istituti italiani.

Lo scorso 11 dicembre 2013 in Romania è stata pubblicata la legge n.300/2013 che ha recepito alcune rilevanti Decisioni Quadro tra cui la **909/2008/GAI** sul trasferimento delle persone condannate, che prevede una procedura semplificata per la quale non è richiesto il consenso del detenuto al trasferimento. L'Italia è stato il primo Paese a recepire la decisione quadro 2008/909/GAI con d.lgs. 7 settembre 2010 n. 161. E' di tutta evidenza l'importanza dell'adozione di questa legge, che, in vigore dal 25 dicembre 2013, nell'ambito della collaborazione tra Stati membri dell'Unione Europea, offre maggiori opportunità di trasferire i detenuti rumeni nel loro Paese di origine, ove sono i loro legami sociali, familiari (e affettivi in genere), culturali e linguistici, nella prospettiva di un più ampio ed incisivo processo di responsabilizzazione e di rieducazione al fine del reinserimento.

6) Sempre al fine di contribuire al processo di risocializzazione e di reinserimento nel contesto sociale cui il detenuto appartiene dovrebbe trovare finalmente piena attuazione la disciplina prevista dall'art. 15 della legge 189/2002 (che ha novellato l'art. 16 della legge 286/1998) nei casi in cui sia stata irrogata allo straniero la sanzione sostitutiva dell'**espulsione** ovvero quando la sanzione dell'espulsione, alternativa alla detenzione, sia stata emessa dal magistrato di sorveglianza nei confronti dello straniero che deve scontare una pena residua non superiore a due anni per reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.. Questa legge è purtroppo scarsamente applicata e nel 2011 sono stati espulsi soltanto 896 detenuti stranieri a fronte di 7.642 detenuti nelle condizioni per esserlo. La giusta (e doverosa) applicazione della legge concorrerebbe a risolvere il gravissimo problema del sovraffollamento delle nostre carceri, oltre ad agevolare il detenuto stesso che nel Paese di origine può trovare migliore integrazione dopo la fine della pena. In merito l'Amministrazione Penitenziaria ha avviato una interlocuzione con il Ministero dell'Interno affinché sia predisposta una procedura operativa (già in corso di sperimentazione) in grado di assicurare la piena e tempestiva applicazione della norma. Si sta anche ragionando di modifiche normative finalizzate a migliorare e ampliare la portata dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione (*ex* articolo 16 T.U. immigrazione).

NUOVO MODELLO DETENTIVO

1) E' in fase avanzata di costruzione, la profonda e complessiva riorganizzazione del sistema penitenziario per realizzare una più razionale distribuzione dei detenuti nelle strutture e per favorire la vita dei detenuti stessi nelle strutture, nella relazione con gli operatori e con gli altri detenuti. La realizzazione del nuovo modello organizzativo, fondato

sull'attuazione dell'art. 115 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 230/2000) e la differenziazione dei circuiti detentivi, è stata avviata con circolari del 24 novembre 2011, 30 maggio 2012 e 29 gennaio 2013. Da ultimo la circolare del 22 luglio 2013 ha posto in risalto il richiamo all'art. 6 dell'Ordinamento penitenziario e al concetto di “carcere aperto” e la necessità di un'assunzione comune della responsabilità di risultato (artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 230/2000). Con la stessa circolare sono stati delineati i contenuti della cd. *sorveglianza dinamica* in relazione alla quale la definizione dei dettagli e la formulazione di linee guida è demandata ai Provveditori regionali. Uno dei punti fondamentali al fine di avviare la realizzazione della sorveglianza dinamica è la differenziazione degli istituti penitenziari, da attuarsi secondo i criteri di diversa pericolosità dei soggetti e della loro posizione giuridica. Altro elemento fondamentale è quello di creare le condizioni affinché il detenuto trascorra la maggior parte del proprio tempo al di fuori della stanza detentiva, relegando quest'ultima a luogo di mero pernottamento e distinguendola dai restanti spazi dedicati alle attività trattamentali, all'interno dei quali andrà favorito in ogni modo l'intervento degli operatori appartenenti alle diverse professionalità, o anche dei volontari. In sintesi, siffatto utilizzo degli ambienti, adottato anche da altri paesi europei, si ritiene possa rendere più efficaci le operazioni di controllo, consentendo al contempo di incrementare le attività trattamentali ed innalzare i livelli di sicurezza. Inoltre, per quanto attiene il Corpo di Polizia penitenziaria - oggi spesso relegato a compiti di mera apertura e chiusura delle porte -, l'obiettivo è quello di portare tale personale a prestare servizio in posti fissi all'esterno delle sezioni detentive, presidiando i punti nevralgici dell'istituto ed i varchi verso l'esterno ed effettuare, costituiti in pattuglie, operazioni di controllo e governo del territorio, consentendo altresì la distribuzione delle

responsabilità su livelli di responsabilità differenziati e di valutare il comportamento del detenuto sulla base di elementi concreti finalmente utilizzabili ai fini dell'osservazione e del trattamento ed alla valutazione della sua effettiva pericolosità. Con una più razionale distribuzione delle risorse disponibili (ed in particolare del personale di Polizia Penitenziaria), una più funzionale ed efficace classificazione degli istituti ed una valorizzazione del principio di territorialità della pena, saranno garantiti *“elevati livelli di sicurezza”* per l'applicazione dei circuiti di sicurezza ed *“elevati livelli di trattamento”*.

Nei prossimi mesi queste soluzioni organizzative consentiranno di risolvere le criticità esistenti riguardanti la socialità in carcere e la dignità delle condizioni detentive. Si giungerà alla realizzazione di istituti e/o sezioni da definire *“a custodia attenuata”* ove saranno attuate modalità di controllo in *“sorveglianza dinamica”*. In tutti gli istituti saranno ampliati gli orari di apertura delle celle nelle sezioni di Media Sicurezza, che non potranno essere inferiori alle otto ore giornaliere, e sarà realizzata una disciplina più razionale delle visite e delle telefonate con conseguenti interventi strutturali (rimozione banconi, abolizione schermature).

L'adozione di modalità nuove di realizzazione della custodia richiede una tecnologia diversa, una diversa regolamentazione dell'attività di servizio e una crescita professionale del personale, che sarà più motivato e sottoposto a minori tensioni e che dovrà essere capace di definire una corretta relazione con il detenuto. Il risultato di questa trasformazione sarà quindi anche un miglior impiego del personale.

L'apertura riguarda tutte le sezioni (ad esclusioni di quelli detenuti nelle sezioni di Alta Sicurezza e in regime di 41-bis) e entro il mese di maggio 2014 i detenuti di tutti gli istituti penitenziari potranno

permanere almeno 8 ore al giorno fuori della loro cella. L'obiettivo è quindi quello di ampliare l'"offerta trattamentale" ed accrescere il senso di responsabilità del detenuto.

L'assegnazione agli istituti di pena dei detenuti appartenenti al circuito della media sicurezza, dal punto di vista territoriale, viene disposta sulla base di quanto prevedono gli artt. 14 e 42 O.P. che privilegiano *"il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie"*.

La maggior parte dei detenuti che hanno fatto ingresso negli istituti penitenziari, provenienti dalla libertà, hanno riguardato quattro regioni: Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia e, in particolare, con riferimento alle prime tre regioni, gli ingressi dalla libertà hanno interessato le case circondariali di Milano San Vittore, Napoli Poggioreale e Roma Regina Coeli. Quattro regioni, quindi, hanno assorbito quasi il 50% del totale degli ingressi dalla libertà. Il notevole flusso in entrata, dunque, la cui distribuzione temporale non è possibile predeterminare, fa sì che in queste regioni e in particolare, nelle aree metropolitane più popolate di esse, gli istituti destinati all'accoglienza dei soggetti provenienti dalla libertà soffrano costantemente di una rilevante condizione di sovraffollamento, soprattutto nel circuito della media sicurezza. Per risolvere il problema si è provveduto ad ampliare la capacità ricettiva delle regioni interessate attraverso l'acquisizione di nuovi posti detentivi in attuazione del piano carceri, nonché attraverso la diversa dislocazione sul territorio delle sezioni destinate ai detenuti AS. Peraltro, gli ingressi dalla libertà sono stati contenuti all'interno delle stesse regioni, limitando la necessità di movimentare le persone detenute fuori dal distretto regionale.

2) La realizzazione di questo nuovo sistema penitenziario, con il rilievo conferito agli spazi comuni e alle attività trattamentali, renderà più

vivibile l'esperienza del carcere e consentirà di ridurre il disagio dei detenuti che troppo spesso conduce ad **azioni di autolesionismo o suicidio**.

In proposito si è assicurata la diffusione delle linee guida approvate dalla Conferenza Unificata del 19 gennaio 2012 e si è provveduto a concordare protocolli con le realtà territoriali che siano in grado di dare il proprio contributo per sollevare i detenuti da situazioni di grave disagio (Regioni, Sanità, Terzo Settore).

Si è proseguito inoltre nell'attività di monitoraggio, che era stata avviata dal giugno 2012, delle condotte manifestazione di particolare disagio quali atti di autolesionismo, tentativi di suicidio e sciopero della fame, anche al fine di individuare i detenuti che si trovano ristretti in situazioni che integrano forme di “trattamento inumano e degradante” perché non adeguate alle loro condizioni fisiche (disabilità, obesità, cecità) e sotto la soglia di dignità. Ciò al fine di farne segnalazione al Magistrato di Sorveglianza per l'eventuale differimento dell'esecuzione della pena e altri provvedimenti opportuni.

Dal momento di avvio del monitoraggio di giugno 2012, l'Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo ha verificato in totale 24.061 eventi critici di cui 10.456 casi di autolesionismo, 1746 tentativi di suicidio e 11.865 manifestazioni di protesta mediante astensione dal vitto, e al fine di trattare con tempestività e concretezza gli stati del disagio psicologico, psichico o della sfera emotiva, sono stati attenzionati 1280 eventi critici e 1.034 detenuti che sono stati ritenuti maggiormente esposti per le caratteristiche e la ripetizione di eventi di rilievo anche al fine di darne comunicazione agli uffici di Sorveglianza.

3) Per quanto concerne il **regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis O.P.**, alla data del 9 dicembre 2013 vi erano sottoposti 706

soggetti. I Decreti Ministeriali di prima applicazione emessi nell'anno 2013 sono stati 44, quelli di riapplicazione a seguito di annullamento da parte del Tribunale di Sorveglianza 15, mentre risultano pari a n.257 quelli rinnovati. I decreti annullati sono stati n.12 mentre quelli revocati a seguito di intrapresa attività di collaborazione sono stati n. 9.

In ordine all'organizzazione del circuito di alta sicurezza si segnala che il piano di riorganizzazione generale dei circuiti regionali, ai sensi della circolare GDAP-0206745 del 30.05.2012 e successive, in fase di attuazione, prevede la progressiva cessione di diversi istituti e/o sezioni di alta sicurezza al circuito ordinario di media sicurezza. In particolare nel corso dell'anno 2013 si è già proceduto alla dismissione di alcuni istituti e sezioni delle regioni Campania, Lombardia e Toscana per un totale di 774 posti. Al fine di garantire la ricettività dei detenuti alta sicurezza presenti negli istituti e/o sezioni oggetto di dismissione, sono stati dedicati al circuito alcuni istituti reclusori di nuova apertura (in particolare nella regione Sardegna) e incrementata la capienza di alcune sezioni di reclusione, nonché circondariali, già esistenti. I posti per il circuito a.s. sono stati necessariamente individuati nelle regioni non gravati da una particolare condizione di sovraffollamento, in considerazione del ridotto numero di ingressi dalla libertà, come nel caso indicato della Sardegna, rispetto a contesti territoriali con alta incidenza di criminalità, come quello della Campania e della Lombardia, che richiedono una maggiore disponibilità di posti per il circuito di media sicurezza.

4) In tema di **detenzione femminile** si sta provvedendo ad individuare gli istituti a custodia attenuata per le detenute madri, di cui alla legge 21 aprile 2011 n. 62 che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la permanenza di madri con prole sino a 6 anni in custodia cautelare o

detenzione presso Istituti a custodia attenuata per detenute madri, costruiti sul modello dell'ICAM di Milano, attiva dal 2007. Nel luglio 2013 è stato inaugurato il nuovo ICAM di Venezia, e sono in corso di predisposizione progetti per la costruzione di nuovi istituti a custodia attenuata, presso i Provveditorati del Piemonte, della Toscana, del Lazio e della Campania.

Si è provveduto altresì a tradurre le *UN Bangkok Rules on Women Offenders and Prisoners*, e il testo sarà pubblicato sul prossimo numero della Rassegna penitenziaria e criminologica, rivista quadrimestrale specializzata dell'Amministrazione Penitenziaria e verrà diffuso presso gli istituti penitenziari.

LAVORO

Sul tema del lavoro l'Amministrazione ha speso grandi energie sia attraverso la Direzione generale dei Detenuti e del Trattamento, sia attraverso l'autonoma gestione della Cassa delle Ammende.

Per cercare di incrementare l'offerta occupazionale all'interno degli istituti penitenziari, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, puntando molto anche sul miglioramento della qualificazione professionale l'impegno dell'Amministrazione, ha agito in due direzioni:

- verso l'esterno, con una costante azione di stimolo ed informazione, sensibilizzando il mondo dell'imprenditoria, della cooperazione, gli enti locali e il terzo settore, grazie anche alla costante collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e promuovendo la cessione in comodato a terzi delle lavorazioni penitenziarie non utilizzate;
- verso l'interno, rivolgendosi ai Provveditorati e agli istituti, fornendo indirizzi programmatici e ponendosi come stabile punto di riferimento per lo scambio e la conoscenza di esperienze di eccellenza e proposte

innovative.

L'Amministrazione penitenziaria ha ricercato intese e collaborazioni con enti pubblici e privati ed associazioni di categoria cercando soluzioni che possano contemperare le esigenze della produttività e concorrenzialità con le esigenze della sicurezza, anche incidendo sui ritmi e gli orari che attualmente caratterizzano il lavoro penitenziario e spesso non si conciliano con gli orari della produzione. E' stato stipulato un protocollo d'intesa tra l'Amministrazione e Confcooperative Federsolidarietà per la divulgazione e applicazione della legge Smuraglia.

Di recente il Dipartimento ha partecipato ai lavori del Tavolo di partenariato per la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 e alcune delle priorità del Dipartimento in tema di inclusione socio-lavorativa sono state inserite nell'Accordo da presentare alla Commissione U.E. nell'ambito del Programma Nazionale plurifondo "Inclusione sociale" in accordo con il Ministero per lo Sviluppo Economico e con il Ministero del Lavoro.

Il numero dei detenuti lavoratori impegnati nella gestione quotidiana dell'istituto, al 30.6.2013 era di 9.645 unità (erano 9.773 al dicembre 2012). Per quanto riguarda i detenuti lavoratori non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria si vuole sottolineare che la legge 22.6.2000, n.193, c.d. "Smuraglia", che definisce le misure di vantaggio per le cooperative sociali e le imprese che vogliano assumere detenuti in esecuzione penale all'interno degli istituti penitenziari, ha aperto prospettive di sicuro interesse per il lavoro penitenziario. Si è passati infatti dai 644 detenuti assunti nel 2003 ai 1.128 del 2012. Progetti importanti sono stati realizzati per la valorizzazione dell'imprenditoria femminile con la creazione di una agenzia nazionale di coordinamento e l'istituzione del marchio Sigillo, il marchio del DAP con cui si certificano

qualità ed eticità dei prodotti realizzati all'interno delle sezioni femminili di alcuni dei più affollati penitenziari italiani: San Vittore Bollate, Torino Lo Russo Cotugno e nelle sedi pugliesi di Lecce e Trani.

L'amministrazione nell'ambito della riorganizzazione generale degli istituti sta elaborando un progetto diretto ad accentrare la gestione dei fondi, assorbendo tutte le risorse da qualsiasi fonte provengano e poi allocandole in relazione a un piano nazionale che passa anche attraverso la creazione di spazi all'interno degli istituti idonei ad accogliere attività lavorative.

SALUTE

1) Per quanto attiene alla tutela della salute delle persone detenute, è intenso il dialogo e la collaborazione con le regioni e le ASL per garantire la pienezza di tale diritto, pur se con modalità e con risultati non sempre del tutto omogenei sul territorio nazionale. I Centri Diagnostici Terapeutici, allo stato, forniscono un'assistenza di bassa-media intensità assimilabile a quella fornita in ospedale in regime di *Day Hospital* e *Day Surgery* e nelle Residenze Sanitarie Assistite – RSA - con posti letto di riabilitazione e lungo degenza post acuzie per le patologie croniche invalidanti. I ricoveri per patologie acute debbono, invece, trovare una risposta qualitativamente adeguata presso le Unità Operative Ospedaliere (come per esempio i reparti di Medicina Protetta di Milano, Roma, Napoli, Viterbo, Catania, Palermo), dotate di proprio personale sanitario e di un nucleo permanente di Polizia Penitenziaria. Tali Unità di Medicina Protetta usufruiscono di tutti i servizi degli Ospedali pubblici dove sono allocate (dalle sale di rianimazione e terapia intensiva, ai reparti operatori, alla diagnostica per immagini, alla medicina di laboratorio) la cui realizzazione non è assolutamente ipotizzabile all'interno di Istituti Penitenziari. Sono